DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA', PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Art. 8-bis

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.

Versione in vigore dal 9 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
Estremi	Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
Capo	II — Disposizioni di protezione civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ricostruzione-post-calamita-per/art-8-bis-proroga-dello-stato-di-emergenza-per-eccezionali-eventi-meteorologici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it